



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO E PROPOSTO DA:	APPROVATO DA:	NOTE
REV.00	27/2/2015	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Prima adozione
REV.01	26/1/2016	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
REV.02	6/2/2017	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
REV.03	23/02/2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
REV.04	8/02/2019	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento



<b>REV 05</b>	17/02/2020	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
<b>REV 06</b>	15/02/2021	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
<b>REV 07</b>	13/5/2022	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
<b>REV 08</b>	30/3/2023	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
<b>REV 09</b>	18/1/2024	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento
<b>REV 10</b>	27/01/2025	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio dell'Ordine	Aggiornamento



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FROSINONE  
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI FROSINONE  
*Ente pubblico non economico*



## INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA.....	5
1. LA COSTRUZIONE DEL PIANO DELL' ODCEC.....	6
1.1 Quadro normativo .....	6
<b>1.1.1 Ambito soggettivo di applicazione .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1.2 Sanzioni .....</b>	<b>7</b>
1.2 Governance e struttura organizzativa dell'Ordine – Destinatari del Piano.....	7
1.3 Finalità del Piano dell'ODCEC .....	8
1.4 Adozione del PPC.....	8
1.5 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione.....	9
2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	9
3. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL' ODCEC .....	12
3.1 Individuazione dei rischi.....	12
<b>3.1.a) Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione .....</b>	<b>12</b>
<b>3.1.b) Fattispecie di reato rilevanti nell'ODCEC .....</b>	<b>12</b>
3.2 Attività a rischio .....	13
3.3 Misure per la gestione del rischio .....	14
<b>3.3.1 Protocolli e procedure.....</b>	<b>14</b>
<b>3.3.2 Incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente.....</b>	<b>15</b>
<b>3.3.3 Misure di rotazione.....</b>	<b>15</b>
<b>3.3.4 Selezione del personale.....</b>	<b>16</b>
4. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELL'ODCEC.....	17
4.1 Principi generali della trasparenza nell' ODCEC .....	17
4.2 Amministrazione trasparente .....	17
<b>a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione .....</b>	<b>17</b>
<b>b) Attestazione OIV.....</b>	<b>18</b>
<b>c) Trasparenza e privacy.....</b>	<b>18</b>
4.3 Accesso civico .....	19
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	21



6. SANZIONI DISCIPLINARI .....	22
7. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS” .....	23



## PREMESSA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Frosinone (**di seguito anche "ODCEC" o "Ordine"**), in quanto ente pubblico non economico, ha adottato a partire dal 2015 un *Piano di Prevenzione della Corruzione* finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno dell'Ordine stesso, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività e l'adozione di specifiche misure utili e necessarie a tale scopo.

Alla luce di quanto specificato dalle Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 1134/2017 (di seguito anche "Linee Guida" o "Linee Guida ANAC") oggi tale Piano di prevenzione della corruzione (**di seguito anche "Piano"**), non ha più carattere triennale, permanendo unicamente la necessità di un monitoraggio annuale relativo alle eventuali modifiche e implementazioni.

Esso comprende in sé anche la disciplina in materia di trasparenza.

Il presente Piano è elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed è adottato dall'organo di indirizzo dell'Ordine, individuato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, (Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione del 3.8.2016) nel Consiglio dell'Ordine.



## **1. LA COSTRUZIONE DEL PIANO DELL' ODCEC**

### **1.1 Quadro normativo**

La legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche "RPCT") e adottino, su proposta dello stesso responsabile, un apposito Piano per la prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate. La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – rappresenta parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

#### **1.1.1 Ambito soggettivo di applicazione**

Le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 1134/2017 (di seguito anche "Linee Guida" o "Linee Guida ANAC"), il Piano Nazionale Anticorruzione e il d.lgs. 97/2016 hanno meglio definito l'ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità individuati dalla normativa citata, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013.

La disposizione citata impone, comunque, un vaglio di compatibilità ("in quanto compatibile") delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di enti e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si dovrà distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

Inoltre il PNA nell'aggiornamento 2016 dedica una sezione (n. III) della Parte Speciale alla prevenzione della corruzione nell'ambito dei Collegi e degli Ordini professionali.



### **1.1.2 Sanzioni**

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016.

### **1.2 Governance e struttura organizzativa dell'Ordine – Destinatari del Piano**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone è, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 (Ordinamento della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile; di seguito anche "Ordinamento Professionale") un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia.

I Componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dall'Assemblea degli Iscritti e durano in carica 4 anni. Come previsto dall'Ordinamento Professionale, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive, rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti, pubblici o privati.

Gli Uffici sono affidati alla responsabilità del Direttore, cui compete la gestione finanziaria, amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Sono, dunque, da considerarsi soggetti destinatari del presente Piano (di seguito anche "**Destinatari**"):

- i membri del Consiglio;
- i membri del Collegio dei Revisori;
- il personale dipendente (anche a tempo determinato).

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano e dal Codice di comportamento.



### **1.3 Finalità del Piano dell'ODCEC**

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione, previsto dall'art. 1, commi 5-8, l. 190/2012, rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che l'ODCEC sta perseguendo e prevede le seguenti fasi:

- individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- previsione di attività di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitoraggio dei rapporti tra l'ODCEC e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente;
- individuazione di specifici obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano presuppone dunque una attenta analisi dell'organizzazione dell'Ordine, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in esso presenti al fine di:

- individuare le aree di rischio;
- individuare le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici;
- definire le modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione.

### **1.4 Adozione del PPC**

Secondo quanto previsto dalla l. 190/2012, il PPC è adottato dall'organo di indirizzo politico (art. 1, co. 8).

Negli ordini e nei collegi professionali, l'organo in questione è individuato nel Consiglio ai sensi di quanto previsto nella Parte speciale III del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dedicato agli ordini e collegi professionali.

Tale documento (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai membri del Consiglio, ai componenti del Collegio dei Revisori, ai dipendenti e ai collaboratori.



## **1.5 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione**

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi (i) di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, (ii) di un mutamento strutturale dell'ente o (iii) di una rilevante modifica normativa. L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento<sup>1</sup>.

Inoltre, l'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, termine confermato dall'ANAC nell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione<sup>2</sup>.

Infine, allo scopo di aggiornare periodicamente le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, saranno individuate le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sulle stesse, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra cui rientra il RPCT. Quest'ultimo pubblicherà sul sito web dell'Ordine, entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo diverso termine indicato dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto dall'ANAC medesima.

## **2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

L'art. 1, comma 7, l. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui – in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio – il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT).

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina, infatti, è volta a unificare in capo a un unico soggetto l'incarico di Responsabile della Corruzione e della Trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e

---

<sup>1</sup> Così Cantone R. *"Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia"*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 27.11.2018

<sup>2</sup> A seguito delle Linee Guida 1134/2017 che richiedevano al RPCT un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento", ci si era chiesti se permanesse anche per le società e per gli enti "privati" l'obbligo dell'aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno, con particolare riguardo al caso in cui tale Piano sia parte del Modello organizzativo "231" che soggiace ad altre modalità e tempistiche di aggiornamento. Il Piano Nazionale Anticorruzione citato pare, però, confermare la necessità di una revisione annuale del Piano adottato dai singoli enti.



funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

D'ora innanzi, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Le informazioni relative alla nomina devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- *indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;*
- *imparzialità di giudizio;*
- *professionalità e onorabilità del soggetto designato.*

Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che il RPCT debba essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).

Più in particolare, l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, si pone, pertanto, il problema dell'individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT.

Nel caso dell'ODCEC di Frosinone questo soggetto è stato individuato nel Dott. **Moretti Vincenzo**, consigliere privo di deleghe al momento della nomina avvenuta in data 20 dicembre 2024 in sostituzione del dott. Fabrizio Rodolfo.

#### **Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza spetta:**

- Proporre l'adozione del PPC e il suo aggiornamento annuale.
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori esposti al rischio di corruzione.
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune.
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre, salvo diverso termine previsto dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, sanzioni ed altre iniziative quali forme di tutela offerte ai *whistleblowers* e rispetto dei termini dei procedimenti) adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione da pubblicare sul sito web (sezione Altri contenuti – Anticorruzione).
- Formalizzare i flussi informativi provenienti dai responsabili di area e dagli altri organi di controllo e vigilanza, nonché una linea di *report* nei confronti dell'organo di indirizzo politico.
- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.



- Assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate.

Per quanto riguarda la **responsabilità del RPCT**, le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PPC sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.



### **3. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL' ODCEC**

#### **3.1 Individuazione dei rischi**

##### **3.1.a) Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione**

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di “corruzione”, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. – disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale – ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno ricompresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

##### **3.1.b) Fattispecie di reato rilevanti nell’ODCEC**

A seguito della mappatura dei rischi, effettuata principalmente attraverso l’analisi della documentazione dell’Ordine e le interviste condotte con i soggetti responsabili delle diverse aree, tra le fattispecie sopra descritte, emerge la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati:

- Peculato
- Malversazione a danno dello Stato
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Concussione
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Corruzione in atti giudiziari
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Abuso di ufficio

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia rappresentare la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).



### 3.2 Attività a rischio

A fronte delle condotte elencate al paragrafo sub 3.1.b), e a seguito dell'analisi preliminare effettuata (documentazione e interviste dei soggetti responsabili), è possibile individuare, all'interno dell'Ordine, tre macro-aree di rischio specifiche quali:

#### A. Formazione professionale continua.

In tale ambito le misure di prevenzione dovranno essere adeguate ad evitare/ridurre i seguenti rischi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto delle procedure interne;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine.

#### B. Rilascio di pareri di congruità e liquidazione parcelle (in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali).

In tale ambito le misure di prevenzione dovranno essere adeguate ad evitare/ridurre i seguenti rischi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

#### C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici:

Gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine – in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali in comune con i componenti del Consiglio dell'Ordine oppure di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Si precisa, tuttavia, che tale attività in seno all'Ordine di Frosinone ha una frequenza occasionale e non continuativa e riguarda principalmente degli incarichi gratuiti la cui designazione spetta direttamente al Presidente.

Oltre alle tre macro-aree specifiche individuate dal PNA 2016, possono essere considerate quali **ulteriori aree a rischio**, all'interno dell'Ordine, le seguenti attività:

- Gestione entrate, spese e patrimonio (cassa, tesoreria, flussi finanziari);
- Attività di formazione e di rendicontazione del budget;
- Scelta del contraente nell'acquisto di lavori, forniture e/o servizi;
- Selezione e gestione del personale e progressioni di carriera;
- Area deontologica/disciplinare.



Sarà, comunque, compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.

### **3.3 Misure per la gestione del rischio**

#### **3.3.1 Protocolli e procedure**

L'Ordine cura con particolare attenzione la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività. Il Codice deontologico dell'Ordine individua l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività dell'Ordine.

Sono state inoltre adottate le seguenti procedure/regolamenti:

- Regolamento esercizio funzione disciplinare territoriale;
- Procedura iscrizione all'ordine;
- Procedura iscrizione al registro praticanti;
- Procedura verifica fattispecie di compatibilità;
- Procedura rilascio parere liquidazione parcelle;
- Procedura rilascio parere di congruità;
- Procedura accreditamento formativo eventi istituzionali ed a cura di enti terzi;
- Procedura verifica circa l'assolvimento dell'obbligo formativo;
- Procedura designazioni istituzionali e non, a cura del Presidente o del Consiglio dell'Ordine;
- Procedura di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013;
- Procedura per l'indicazione dei professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Oltre a tali procedure, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle procedure e/o prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Per quanto riguarda l'area di rischio "**formazione professionale continua**" sono state individuate le seguenti misure di attenuazione del rischio:

- previsioni di controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;



- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento;
- totale gratuità dei corsi di formazione erogati;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

Per quanto concerne l'area di rischio "**rilascio di pareri di congruità**" sono state individuate le seguenti misure di attenuazione del rischio:

- procedure interne che disciplinano la Commissione per le valutazioni di congruità e le modalità del suo funzionamento;
- alternanza e rotazione dei soggetti della Commissione che istruisce le domande.

In merito all'area di rischio "**indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**" le misure preventive riguardano i criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle procedure adottate.

Per quanto riguarda le **ulteriori aree a rischio individuate** valgono le misure generali sui sistemi di controllo, le procedure e le "buone prassi" per l'acquisto di forniture e servizi, la selezione del personale e quelle inerenti alla gestione della contabilità.

### **3.3.2 Incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente**

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento degli incarichi ad amministratori e dirigenti**:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

### **3.3.3 Misure di rotazione**

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione e evidenziata anche dal PNA 2016 è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.



**Il PNA e le Linee Guida ANAC precisano che la rotazione è misura che non sempre si può realizzare, specie nelle realtà come l'ODCEC all'interno del quale, infatti, vista la particolare struttura, tale rotazione non si ritiene realizzabile.**

Per realizzare le medesime finalità preventive di tale rotazione, verrà comunque assicurata la separazione delle funzioni e la interlocuzione tra vari soggetti nei processi a rischio.

#### ***3.3.4 Selezione del personale***

L'Ordine adotta le misure necessarie a garantire che la selezione del personale e la progressione di carriera avvenga in conformità alle norme di legge, con particolare riferimento a quanto previsto in relazione ai dipendenti degli enti pubblici non economici.



## 4. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELL'ODCEC

### 4.1 Principi generali della trasparenza nell' ODCEC

Chiarita la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile, l'Ordine è sottoposto alle regole sulla trasparenza di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare l'Ordine è tenuto:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013;
- Alla realizzazione della **sezione "Amministrazione trasparente"** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e alla nomina del RPCT;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini, sia con riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. **accesso civico**), sia in relazione ad ulteriori richieste (c.d. **accesso civico generalizzato**).

### 4.2 Amministrazione trasparente

L'Ordine è tenuto a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Amministrazione trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.

Per la predisposizione della suddetta Sezione, il RPCT ha coinvolto i seguenti uffici:

- Ufficio Amministrazione

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa.

L'Ordine, per il tramite del RPCT e dei suoi referenti eventualmente individuati, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

#### a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella predisposta dall'ANAC in allegato alla Determina n. 1134/2017.



## b) Attestazione OIV

L'art. 14 co. 4 lett. g) del DLgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

Fin dalle prime linee guida ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza per società ed enti diversi dalla P.A. (Determina 8/2015), ci si è interrogati sulla applicabilità di tale adempimento nelle realtà prive di OIV. Le più recenti linee guida (determina n. 1134/2017) ritengono che gli enti sprovvisti di OIV debbano attribuire tali compiti, sulla base di valutazioni di tipo organizzativo, "all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione Società Trasparente".

La delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 ha, poi, fornito indicazioni più specifiche per tale attestazione e su tale problematica si è pronunciato anche il CNDCEC rispetto all'attestazione richiesta agli Ordini professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (informativa 29/2018 del 5.4.2018), suggerendo di affidare il compito di attestazione **al Collegio dei revisori** nominato in ciascuna realtà territoriale.

Quest'ultima impostazione viene, pertanto, fatta propria dall'ODCEC di Frosinone.

## c) Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili. A tale proposito, si deve dare atto dell'esistenza delle "Linee guida del Garante della Privacy su anticorruzione e trasparenza", pubblicate nel 2014.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), l'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione ha dedicato un paragrafo ai rapporti tra la trasparenza di cui al DLgs. 33/2013 e l'attuazione del GDPR, nonché ai rapporti tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), la cui nomina è obbligatoria in tutti gli enti pubblici e in molti enti controllati dalla P.A.

L'ANAC precisa che l'art. 2-ter del DLgs. 196/2003, introdotto dal nuovo DLgs. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice Privacy, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Occorre, pertanto, che l'ODCEC, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel DLgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; e che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento



prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

### 4.3 Accesso civico

L’Ordine è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l’accesso civico (art. 5, d.lgs. 33/2013) e a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

Per tale ragione, verrà utilizzato il seguente indirizzo mail “[segreteria@fr.odcec.com](mailto:segreteria@fr.odcec.com)”, indicato nell’apposita sezione del proprio sito internet.

L’art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all’accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.



L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Per un ausilio alla corretta interpretazione della normativa, si segnalano le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.



## 5. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, l'Ordine assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione.

In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PPC.

La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione sarà definita secondo un programma concordato con il Consiglio dell'Ordine.

Su indicazione del RPCT, saranno individuati i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione alla corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative.

La formazione potrà essere attuata attraverso:

- corsi di formazione;
- e-mail di aggiornamento;
- note informative interne.

L'Ordine promuove la conoscenza e l'osservanza del Piano anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo e i fornitori, cui verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che l'Ordine ha adottato sulla base del Piano, anche attraverso apposite clausole contrattuali redatte coerentemente a detti principi, politiche e procedure.



## **6. SANZIONI DISCIPLINARI**

La l. 190/2012 prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisca illecito disciplinare.

I provvedimenti sanzionatori per tali violazioni sono, pertanto, commisurati al tipo di condotta ed alle sue conseguenze per l'Ordine e saranno adottati nel rispetto della normativa vigente, del Codice deontologico per gli iscritti all'Ordine e del Contratto collettivo per i dipendenti degli enti pubblici non economici.



## 7. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In particolare, il Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nello svolgimento della propria attività, si doterà di:

- (i) una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente consultabile dal responsabile e dai soggetti da questo espressamente delegati (i.e. informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico). Tale mezzo consentirà anche di dare attuazione a quanto previsto alla L. 179/2017 (*whistleblowing* del dipendente);
- (ii) un sistema per la verbalizzazione dell'attività e per la conseguente archiviazione, dal momento che la tracciabilità dei controlli rappresenta un punto cruciale ai fini della dimostrazione da parte del RPCT di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Non saranno accettate segnalazioni anonime, ma sarà garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante – nei limiti consentiti dalla legge – al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti. Si precisa che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del “whistleblowing”), a cui l'Ordine si conformerà integralmente.

In particolare, sempre in riferimento al fenomeno del c.d. “whistleblowing”, già con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*», l'ANAC sottolineava la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”: la segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità dell'ente; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nell'ente.

Peculiare attenzione deve essere posta, inoltre, dai vertici dell'amministrazione e dal RPCT affinché non si radichino, in conseguenza dell'attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.